

INDICE SOMMARIO

PREFAZIONE	p.4
-------------------	-----

INTRODUZIONE	p.6
---------------------	-----

Capitolo Primo – L’ambito di applicazione

- 1.1.L’ambito oggettivo di applicazione
- 1.2.La nozione di «cantiere temporaneo e mobile»
- 1.3.L’ambito soggettivo di applicazione
 - 1.3.1. I liberi professionisti
 - 1.3.2. Le imprese munite di SOA p.10
 - 1.3.3. Le imprese straniere p.11

Capitolo Secondo – I requisiti per il rilascio della patente

- 2.1.L’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
- 2.2.Adempimento degli obblighi formativi in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro
- 2.3.Possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità
- 2.4.Possesso del documento di valutazione dei rischi
- 2.5.Possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente
- 2.6.Avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente

Capitolo Terzo – Il sistema dei crediti

- 3.1.Il credito iniziale
 - 3.1.1. Attribuzione di crediti ulteriori
 - 3.1.2. La decurtazione dei crediti
- 3.2.Il divieto di operare nei cantieri e il recupero dei crediti

Capitolo Quarto – I compiti dell’Amministratore di condominio

- 4.1.La verifica preliminare alla sottoscrizione del contratto di appalto
- 4.2.La verifica in itinere di perdurante possesso dei requisiti professionali

Capitolo Quinto – Le responsabilità dell’amministratore di condominio

- 5.1.L’omesso accertamento dei requisiti tecnico professionali dell’impresa

o del lavoratore autonomo

5.2. Il mancato possesso della patente a punti

5.3. Il lavoro in cantiere in assenza di patente o con punteggio inferiore al minimo

5.4. La sospensione dell'attività imprenditoriale

Capitolo Sesto – Riflessioni e prospettive

6.1. Infortuni sul lavoro. Il dato statistico

6.2. Ancora una volta, si ribalta sull'impresa l'incapacità
delle Amministrazioni Pubbliche

6.3. Rigida applicazione di automatismi

6.4. Superfetazione di adempimenti e documenti tra loro non fungibili

6.5. Utilità e funzionalità della misura, in concreto

Appendice

- Requisiti per il rilascio della patente e relativa attestazione
- Assegnazione dei crediti ulteriori
- Decurtazione dei crediti
- Contenuto della patente a crediti
- Quando devo chiedere la patente a punti?
- Verifica idoneità tecnico professionale per le imprese appaltatrici

Capitolo Secondo – I requisiti per il rilascio della patente

Ai fini della qualificazione delle imprese, l'art. 27 D.Lgs. 81/2008 prevede che la patente venga emessa in formato digitale a cura dell'Ispettorato nazionale del lavoro, previa verifica di alcuni requisiti comprendenti:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
- c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
- d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

a) L'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura

L'iscrizione alla CCIAA deve avvenire entro 30 giorni dall'inizio dell'attività nel caso in cui vi sia un'impresa che si occupa della vendita di beni e servizi.

La mancata iscrizione comporta la comminazione di una sanzione pecuniaria (multa) di importo compreso tra € 103,00 a € 1.032,00.

L'iscrizione al registro delle imprese tenuto presso la CCIAA rappresenta un passaggio fondamentale per aprire un'attività e ha la funzione di rendere disponibili a tutti i dati relativi ad un'attività di impresa.

La mancata iscrizione al registro delle imprese comporta l'impossibilità a svolgere l'attività in modo regolare e lecito.

b) Adempimento degli obblighi formativi in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro

Requisito imprescindibile per lo svolgimento di un'attività lavorativa è l'aver adempiuto agli obblighi in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008.

Tra questi obblighi vi sono:

- obblighi formativi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Art. 1, c. 1, lett. b) D.M. Lavoro n. 132/2024) consistenti in:
 - formazione obbligatoria del lavoratore sulla parte generale¹
 - formazione obbligatoria del lavoratore sulla parte speciale²

¹ Si tratta di un corso della durata minima di 4 ore – fruibili anche in modalità di videoconferenza ovvero e-learning – riguardante i concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza.

² Si tratta di un corso della durata minima di 12 ore – erogabili esclusivamente in presenza – riguardante i principali rischi negli ambienti di lavoro tra cui: rischi infortuni, rischi elettrici e meccanici generali, macchine e attrezzature, rischi fisici, rischio rumore, rischio vibrazioni, ambienti di lavoro, microclima ed illuminazione, videoterminali, movimentazione manuale dei carichi, stress lavoro-correlato, misure di prevenzione e protezione, quadro legislativo antincendio, gestione delle emergenze elementari, DPI criteri di scelta e di utilizzo, segnaletica, informazione, formazione ed addestramento, cadute dall'alto, rischi chimici, nebbie, oli, fumi, vapori, polveri, etichettatura, rischi da esplosione, movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi di trasporto), alcool e droga dipendenza, rischi biologici, rischi cancerogeni, rischi da campi magnetici, rischi da radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, rischi da Ambienti confinati, rischi specifici dei settori di appartenenza.

- formazione obbligatoria in relazione a specifiche attività svolte³
- nomina/elezione del RLS e relativa formazione⁴
- nomina e formazione del preposto⁵
- possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR), nei casi previsti dalla normativa vigente (art. 1, c. 1, lett. d) D.M. Lavoro n. 132/2024
- designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), nei casi previsti dalla normativa vigente (art. 1, c. 1, lett. f) D.M. Lavoro n. 132/2024)

A tali obblighi si aggiungono:

- nomina del medico competente
- verbale consegna DPI al personale

Il possesso dei requisiti in parola è attestato dal richiedente la patente mediante dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Nel caso in cui venissero presentate dichiarazioni non veritiere in merito alla sussistenza di uno o più requisiti si apriranno due strade parallele.

La prima riguarda le responsabilità di cui al D.P.R. n. 445/2000, per cui «*chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso nei casi previsti dal [...] testo unico è punito dai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia*»⁶.

La seconda riguarda le specifiche conseguenze della falsa dichiarazione nell'ambito della disciplina di cui al sistema di qualificazione delle imprese, alla luce di quanto disposto dall'art. 27, c. 4 D.Lgs. 81/2008, a mente del quale è previsto che «*La patente è **revocata** in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti di cui al comma 1, accertata in sede di controllo successivo al rilascio*».

c) Possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità

Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) è l'attestazione della regolarità dei pagamenti agli enti INPS, INAIL e Cassa edile. Tale documento è finalizzato alla repressione del lavoro nero e delle irregolarità assicurative e contributive.

Il DURC è richiesto per poter lavorare con la pubblica amministrazione e anche in ambito privato. Nello specifico è necessario avere il Durc per:

- Partecipare alle gare e aggiudicarsi appalti pubblici
- Per i subappalti nel settore pubblico
- Per il rilascio delle attestazioni SOA
- Per lavori in ambito privato sottoposti a concessione edilizia o a DIA
- Per l'erogazione di sussidi e sovvenzioni

Il DURC costituisce, quindi, la certificazione che devono avere le aziende o i professionisti per comprovare l'effettività dell'avvenuto pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali

³ È il caso della formazione per i lavori in quota ovvero per il lavoro negli spazi confinati.

⁴ Si tratta di un adempimento obbligatorio allorquando sia presente almeno un lavoratore dipendente in azienda. La nomina può riguardare un RLS Territoriale presso i sindacati di riferimento ovvero può essere eletto uno dei lavoratori. In quest'ultimo caso, il lavoratore-RLS dovrà ricevere formazione iniziale di 32 ore e l'aggiornamento annuale per la durata di 4 ore per le imprese che occupano da 15 a 50 dipendenti ovvero di 8 ore per le imprese che occupano più di 50 dipendenti.

⁵ Il preposto deve essere un lavoratore dell'azienda che possiede una conoscenza approfondita del contesto operativo e delle procedure di sicurezza. La procedura di nomina del preposto richiede un atto formale da parte del datore di lavoro e deve ricevere una formazione iniziale di 8 ore.

⁶ Una puntuale disamina della questione viene affrontata da M. A. Sandulli, *La semplificazione della produzione documentale mediante le dichiarazioni sostitutive di atti e documenti e l'acquisizione d'ufficio*, in *Principi e regole dell'azione amministrativa*, Milano, Giuffrè, 2023 e disponibile anche su <https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-e-processo-amministrativo/1347-autodichiarazioni>

obbligatori, ragion per cui è solo dal suo regolare possesso che può desumersi la certezza che sia stato corrisposto tutto quanto dovuto, a tal titolo, all'INPS e all'INAIL.

La mancata consegna del DURC o di parte della documentazione ad esso legata al committente espone lo stesso al rischio di provvedere, quale responsabile in solido, al versamento degli oneri previdenziali e contributivi ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003.

Sul punto, la Cassazione (sent. 9 febbraio 2022 n. 4079) ha chiarito che il condominio, in applicazione dell'articolo 1460 c.c., può legittimamente **sospendere il pagamento dei servizi resi** dall'impresa inadempiente⁷.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e gli Istituti coinvolti - INPS, INAIL e Casse Edili - hanno indirizzato i propri sforzi per un'importante informatizzazione delle procedure di rilascio del Documento che ha, oggi, una validità di 120 giorni.

La verifica di regolarità contributiva è effettuata automaticamente e in tempo reale dai sistemi nel momento in cui l'utente attiva dal portale di INPS o dal portale INAIL lo specifico servizio. Il suddetto automatismo comporta che l'ente per il quale il soggetto risulta già regolare alla data di interrogazione fornisca immediatamente l'esito positivo "cristallizzandolo" in attesa dell'esito dell'altro ente ove questo abbia necessità di invitare il soggetto alla regolarizzazione prima di emettere il proprio esito.

Capitolo Quarto – I compiti dell'Amministratore di condominio

Da quanto sino a qui illustrato, emerge chiaramente l'estensione del nuovo adempimento posto in capo all'amministratore di condominio, in quanto rappresentante del Condominio-Committente, su cui gravano i compiti e le responsabilità del Responsabile dei lavori (salvo conferimento dell'incarico ad un soggetto diverso).

Dal 1° ottobre 2024, l'Amministratore di condominio è tenuto a richiedere all'appaltatore, nei casi previsti dalla legge, la verifica del possesso della "patente" prima della sottoscrizione del contratto, ma anche in costanza dell'esecuzione dell'appalto medesimo, oltre a tutta la documentazione che – già da tempo – deve essere richiesta per poter validamente affidare la commessa.

La verifica preliminare alla sottoscrizione del contratto di appalto

Tra gli adempimenti preliminari e preparatori alla deliberazione sull'affidamento dei lavori, si deve ricordare e valorizzare la fase di individuazione dell'impresa, che – sin da subito – deve dimostrare di possedere i requisiti per assumere l'incarico.

L'amministratore dovrà, di conseguenza, accertarsi che l'impresa non sia soggetta a provvedimenti di sospensione ovvero interdittivi delle attività (art. 14 D.Lgs. 81/2008). che sia in regola con gli adempimenti contributivi (DURC, ai sensi del D.M. 24 ottobre 2007).

⁷ Il caso di specie riguardava il mancato pagamento da parte del Condominio delle fatture emesse dall'impresa incaricata di eseguire le opere di pulizia nelle parti comuni del Condominio, in relazione alle quali il Condominio-Committente lamentava la mancata dimostrazione della regolarità contributiva che, a suo dire, avrebbe giustificato la sospensione dei pagamenti. In seguito all'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, la Corte di cassazione confermava l'impostazione adottata dal Committente, ritenendo essenziale il possesso e la dimostrazione della regolarità contributiva quale presupposto per il pagamento, analogamente a quanto accade nell'ambito delle opere pubbliche.

Nel caso di appalti di valore superiore a € 70.000,00 dovrà essere richiesto il DURC di congruità.

Laddove il valore dell'appalto ha un importo complessivo annuo superiore a 200.000,00 euro e caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera, dovrà inoltre essere richiesto il DURF (Documento Unico di Regolarità Fiscale).

Nel caso di appalto di opere per importi superiori a € 516.000,00, l'impresa affidataria dovrà essere titolare di Attestazione SOA adeguata in relazione alla categoria di attività da realizzare, nel solo caso in cui il lavoro consenta di accedere ai benefici fiscali e si proceda richiedendo la cessione del credito ovvero lo sconto sul corrispettivo.

In ogni caso, ricorrendo l'apertura di un cantiere ai sensi dell'art. 89 D.Lgs. 81/2008, dovrà essere richiesto il rilascio della "patente a crediti", per verificare il (tendenziale) rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro da parte dell'azienda medesima.

Nell'ipotesi in cui tali verifiche siano state omesse o comunque non eseguite in maniera adeguata, l'amministratore sarà chiamato a rispondere, eventualmente anche a livello risarcitorio, nei confronti del Condominio-Committente, per i danni cagionati dalla propria condotta omissiva a titolo di *culpa in eligendo* (Cass. Civ., sent. 6 agosto 2004, n. 15185; 27 maggio 2011, n. 11757 e 15 novembre 2013, n. 25758).

Gli estremi della *culpa in eligendo* in capo all'amministratore si verificano ogniqualvolta si affidi l'incarico di eseguire opere o servizi rivolgendosi a imprese appaltatrici prive, *de facto*, delle capacità e degli strumenti tecnici generalmente indispensabili per eseguire a regola d'arte e secondo canoni di diligenza professionale la prestazione oggetto del negozio giuridico concluso (Cass. Civ., sent. n. 7356/2009).

Assegnazione dei crediti ulteriori

Requisito	Incremento crediti
<i>Articolo 5, comma 2</i> <i>Crediti attribuiti al momento del rilascio della patente in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura</i>	
Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da 5 a 10 anni. I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con altri relativi alla storicità dell'azienda	3
Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da 11 a 15 anni. I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con altri relativi alla storicità dell'azienda	5
Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da 16 a 20 anni. I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con altri relativi alla storicità dell'azienda	8
Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da oltre 20 anni. I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con altri relativi alla storicità dell'azienda	10
<i>Articolo 5, comma 4, lett. A)</i> <i>Crediti ulteriori per attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro</i>	
Possesso certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA	5
Asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all'articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, asseverato da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che svolgono attività di asseverazione secondo la norma UNI 11751-1 «Adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) – Parte 1: Modalità di asseverazione nel settore delle costruzioni edili o di ingegneria civile»	4
Possesso della certificazione attestante la partecipazione di almeno un terzo dei lavoratori occupati ad almeno 4 corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, riferita ai rischi individuati sulla base della valutazione dei rischi, anche tenuto conto delle mansioni specifiche, nell'arco di un triennio. I suddetti corsi devono essere ulteriori rispetto a quelli obbligatori previsti dalla vigente disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, erogata dai soggetti indicati dagli accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui agli articoli 34, comma 2 e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Il punteggio è incrementato di 2 punti se la formazione coinvolge almeno il 50% dei lavoratori stranieri occupati con contratto di lavoro subordinato	6 8
Possesso da parte del Mastro Formatore Artigiano di certificazione attestante la propria partecipazione all'addestramento/formazione pratica erogata in cantiere ai propri dipendenti specifica in materia di prevenzione e sicurezza	3
Investimenti per l'acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9	1

Requisito	Incremento crediti
aprile 2008, n. 81, anche con l'azienda per la singola opera ovvero con l'Inail, compresi fra 5.000,00 e 25.000,00 euro	
Investimenti per l'acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche con l'azienda per la singola opera ovvero con l'Inail, compresi fra 25.000,01 e 50.000,00 euro	3
Investimenti per l'acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche con l'azienda per la singola opera ovvero con l'Inail, superiori a 50.000,01 euro	6
Adozione del documento di valutazione dei rischi previsto dall'articolo 17, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche nei casi in cui è possibile adottare le procedure standardizzate previste dall'articolo 29, commi 6 e 6 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81	3
Almeno due visite in cantiere dal medico competente affiancato dal RLST o RLS territorialmente competente	2
<i>Articolo 5, comma 4, lett. B) Crediti ulteriori per attività, investimenti o formazione non ricompresi nel punto precedente</i>	
Imprese che occupano fino a 15 dipendenti. Sono computati tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore	1
Imprese che occupano da 16 a 50 dipendenti. Sono computati tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore	2
Imprese che occupano più di 50 dipendenti. Sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore	4
Possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano prevista dall'Accordo Rinnovo CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022	2
Possesso della certificazione SOA di classifica I	1
Possesso della certificazione SOA di classifica II	2
Applicazione di standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276	2
Consulenza e monitoraggio effettuati da parte degli Organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con esito positivo	2
Attività di formazione sulla lingua per lavoratori stranieri	2
Riconoscimento dell'incentivo da parte della Cassa edile/Edilcassa per avere denunciati nel sistema Casse edili/Edilcassa operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore a un terzo del totale degli operai in organico	2

Requisito	Incremento crediti
Possesso dei requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi, che esprimono l'affidabilità dell'impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità, e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale, di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36	2
Certificazione del regolamento interno delle società cooperative, ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142	2